

**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA PER LA GESTIONE DELLA LIQUIDAZIONE DEL DISSESTO FINANZIARIO DEL COMUNE DI \_\_\_\_\_ DAL \_\_\_\_\_ ALLA CHIUSURA DELLA GESTIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE.**

L'anno duemila\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nel palazzo comunale, presso l'ufficio del Commissario Straordinario di Liquidazione nominato con D.P.R. \_\_\_\_\_, sono presenti i signori:

1) Dott. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_/\_\_/\_\_, domiciliato per la carica presso il Comune di \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Commissario Straordinario di Liquidazione del Comune di \_\_\_\_\_, nominata ai sensi dell’art. 252 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, C.F. del comune di \_\_\_\_\_.

2) dall’altra parte il \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_/\_\_/\_\_, che ai fini del presente atto, interviene nella qualità di \_\_\_\_\_ della BANCA \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ – iscritta al Tribunale di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ del Registro Società ed alla Camera Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ – partita Iva \_\_\_\_\_ – incaricato di sottoscrivere la presente convenzione in virtù delle deleghe e potere di firma e rappresentanza conferitigli con delibera del consiglio di Amministrazione del \_\_/\_\_/\_\_

**PREMESSO**

- che il comune di \_\_\_\_\_, con delibera di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ ha deliberato il dissesto finanziario;

- che con D.P.R. n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ e è stato nominato il Commissario straordinario di liquidazione;

- che in data \_\_\_\_\_ il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato al Commissario straordinario di liquidazione: dott. \_\_\_\_\_;

- che ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Commissario straordinario di

liquidazione in data \_\_\_\_\_ si è regolarmente insediato presso il comune di \_\_\_\_\_, così come da delibera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

- che ai sensi dell'articolo 11 del DPR 24 agosto 1993, n. 373, "L'organo straordinario della liquidazione istituisce il servizio di cassa stipulando apposita convenzione con un istituto bancario ed aprendo un conto intestato a sé stesso. Per gli enti locali il cui tesoriere è un istituto di credito, il servizio di cassa è gestito da quest'ultimo, con conto separato. Sul conto vengono versati gli elementi della massa attiva, a misura che si riscuotono, e vengono tratti i mandati dei pagamenti, con modalità analoghe a quelle vigenti per le province ed i comuni con firma del commissario straordinario di liquidazione o del presidente della Commissione Straordinaria di liquidazione e nel rispetto delle disposizioni sulla tesoreria unica previste dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 1990.";

- che con delibera commissariale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato istituito un servizio di cassa per la gestione del conto ed approvato lo schema di convenzione;

- che il Comune di \_\_\_\_\_ è incluso nella tabella A annessa alla legge n. 720/1984 ed è pertanto sottoposto a regime di tesoreria unica di cui alla medesima legge e ai decreti ministeriali 22 novembre 1985 e 4 agosto 2009 e che di conseguenza trovano applicazione alla gestione della liquidazione le norme sulla tesoreria unica previste dalla legge n. 720/1984 e successive modificazioni;

- che la Banca contraente, non avendo la materiale detenzione delle giacenze di cassa dell'ente, deve effettuare, nella qualità di organo di esecuzione, le operazioni di incasso e di pagamento disposte dalla Commissione medesima a valere sulle contabilità speciali aperte presso la competente Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato;

- che a seguito di richiesta del Commissario straordinario il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della ragioneria Generale dello Stato – IGEP – Ufficio XIII, ha dato corso all'apertura della contabilità speciale di Tesoreria unica n. \_\_\_\_\_ presso la competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di \_\_\_\_\_, intestata "COM STR LIQ \_\_\_\_\_";

- che il Comune di \_\_\_\_\_ ha stipulato con atto rep. \_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ apposita convenzione con la BANCA \_\_\_\_\_, – filiale di \_\_\_\_\_ per il Servizio di Tesoreria per il periodo dal \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ allo stato in regime di \_\_\_\_\_ (C.I.G. n. \_\_\_\_\_);

- che l'organo straordinario di liquidazione non ha personalità giuridica autonoma e, di conseguenza, non può essere intestatario di una autonoma partita IVA e codice fiscale, ma si avvale della personalità giuridica dell'Ente;

- che l'organo straordinario di liquidazione opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture dell'Ente, è legittimato a sostituirsi agli Organi istituzionali nell'attività propria della liquidazione, e, ai sensi dell'articolo 253 del Testo Unico, può auto organizzarsi;

### **Tutto ciò premesso e considerato**

le parti previa ratifica e conferma della narrativa che precede e che dichiarano di ritenere parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

#### **ART. 1**

##### **AFFIDAMENTO E DURATA DEL SERVIZIO**

L'Organo straordinario di liquidazione del Comune di \_\_\_\_\_ (in seguito denominata semplicemente Commissario e/o Organo Straordinario di Liquidazione) affida alla BANCA \_\_\_\_\_, filiale di \_\_\_\_\_ (in seguito denominata semplicemente Banca Cassiere o Cassiere) il servizio di cassa con decorrenza dal \_\_/\_\_/\_\_\_\_ alla scadenza del contratto con il Comune di \_\_\_\_\_, ovvero precedente qualora il Commissario termini le attività di liquidazione.

#### **ART. 2**

##### **OGGETTO E LIMITI DELLA CONVENZIONE**

Il servizio di cassa di cui alla presente convenzione, che sarà svolto presso la filiale di \_\_\_\_\_, nei limiti dell'orario stabilito per la filiale medesima, ha per oggetto la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo al Commissario e dal medesimo ordinate con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono e delle disposizioni di cui alla Legge 29 ottobre 1984, n. 720, e relative disposizioni integrative e applicative, nonché la custodia di titoli e valori.

L'esazione si intende fatta senza l'obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte della Banca Cassiera, la quale non è tenuta ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare, comunque la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a cura del Commissario ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l'incasso.

Sono incluse dalla cura delle riscossioni le "entrate patrimoniali".

Sono escluse quelle incassabili secondo le leggi per la riscossione delle imposte dirette.

#### **ART. 3**

##### **RISCOSSIONI**

Le entrate saranno incassate dalla "Banca Cassiera" di norma in base ad ordini di riscossione (reversali) emessi dall'Organo Straordinario di Liquidazione su moduli appositamente

predisposti, numerati progressivamente e debitamente firmati dal Commissario (ovvero in caso di impedimento, da \_\_\_\_\_), che saranno trasmessi con elenco in duplice esemplare, uno dei quali dovrà essere restituito allo stesso munito di data e firma del ricevente.

L'Organo Straordinario di liquidazione si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni.

Per gli effetti di cui sopra il Cassiere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.

Gli ordinativi di incasso devono contenere:

- a) la denominazione dell'Organo Straordinario di Liquidazione;
- b) l'indicazione del debitore;
- c) la somma da riscuotere in cifre e in lettere;
- d) la causale del versamento;
- e) il numero progressivo dell'ordinativo per l'esercizio finanziario;
- f) l'esercizio finanziario e la data di emissione;
- g) l'indicazione per assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
- h) le indicazioni "contabilità fruttifera" ovvero "contabilità infruttifera"
- i) codice SIOPE.

Qualora le annotazioni di cui sopra sono mancanti, il Cassiere deve ritenersi autorizzato a imputare le riscossioni alla contabilità speciale infruttifera. Nessuna responsabilità può derivare al Cassiere per eventuali erronee imputazioni derivanti da non corrette indicazioni fornite dall'ente.

Le somme che dovessero pervenire direttamente alla Banca-Cassiere, in qualsivoglia forma di spettanza della massa attiva, dovranno essere tempestivamente comunicate al Commissario che provvederà ad emettere il relativo ordinativo d'incasso (reversale).

A fronte dell'incasso il Cassiere rilascia in luogo e vece del Commissario regolari quietanze numerate in ordine cronologico per l'esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzati.

#### **ART. 4**

#### **PAGAMENTI**

I pagamenti verranno effettuati di norma in base ad ordini di pagamenti (mandati) individuali o collettivi, emessi dall'Organo Straordinario di Liquidazione su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e debitamente firmati dal Commissario (ovvero in caso di impedimento, da \_\_\_\_\_), che saranno trasmessi con elenco in duplice esemplare, uno dei quali dovrà essere restituito allo stesso munito di data e firma del ricevente.

L'Organo Straordinario di Liquidazione si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni.

Per gli effetti di cui sopra il Cassiere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.

I mandati di pagamento dovranno essere emessi secondo la normativa vigente in materia di contabilità degli enti locali e dovranno riportare:

- a) la denominazione dell'Organo Straordinario di Liquidazione;
- b) l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è legalmente autorizzato a dare quietanza, con relativo indirizzo, codice fiscale o partita IVA. In caso di mandati a favore di società o ditte deve essere indicata la persona fisica legalmente autorizzata a riscuotere e a rilasciare quietanza;
- c) l'ammontare della somma lorda – in cifre e in lettere – e netto da pagare;
- d) la causale del pagamento;
- e) gli estremi del documento esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di pagamento;
- f) il numero progressivo del mandato di pagamento per l'esercizio finanziario e la data di emissione;
- g) l'eventuale indicazione delle modalità agevolativa prescelta dal beneficiario con i relativi estremi;
- h) le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
- i) il codice SIOPE.

I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall'Organo Straordinario di Liquidazione dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati alla Banca-Cassiere.

La Banca-Cassiere dovrà astenersi dal pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno degli elementi sopra elencati, non sottoscritti da persona a ciò autorizzata, ovvero che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre.

Il Cassiere estingue i mandati secondo le modalità indicate dal Commissario. In assenza di una indicazione specifica, è autorizzato a effettuare il pagamento ai propri sportelli nel rispetto, comunque, del limite dei 1.000,00 euro (Milleeuro) giusta la previsione dell'art. 12, comma 2 del D.L. 201/2011 o mediante l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario.

I mandati sono ammessi al pagamento, **di norma tre giorni** lavorativi bancabili successivi a quello di consegna al Cassiere. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dal Commissario sull'ordinativo, il Commissario medesimo deve consegnare i mandati entro e non oltre il quinto giorno bancario precedente la scadenza.

A comprova e discarico dei pagamenti effettuati il Cassiere allega al mandato la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate apponendo il timbro "PAGATO".

In alternativa ed ai medesimi effetti il Cassiere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare all'Organo Straordinario Straordinaria di Liquidazione.

I pagamenti sono effettuati dal Cassiere nei limiti della effettiva giacenza di liquidità, tempo per tempo, esistente sul conto dell'Organo Straordinario di Liquidazione.

Il Cassiere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione o ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incolpevolezza dei dati evidenziati dal Commissario sul mandato.

Il Cassiere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutando d'ufficio in assegni circolari non trasferibili da trasmettere al beneficiario con spese a carico dello stesso.

#### **ART. 5**

#### **TESORERIA UNICA**

E' fatto obbligo alla Banca-Cassiere di rispettare le norme di cui al sistema di Tesoreria Unica ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e relative norme di attuazione.

#### **ART. 6.**

#### **DOCUMENTAZIONE**

La banca- Cassiere, per la gestione del servizio in questione, dovrà tenere alc orrente:

1. il giornale di cassa sul quale dovranno essere registrate, in ordine cronologico, ogni riscossione ed ogni pagamento;
2. il bollettario di riscossione che dovrà recare su ogni bolletta gli estremi dell'ordinativo d'incasso;
3. Gli ordinativi d'incasso e i mandati di pagamento estinti dovranno essere custoditi presso la filiale di \_\_\_\_\_ e restituiti al Commissario a seguito di sua richiesta.

Il Cassiere si avvarrà di procedure informatiche per la produzione della suddetta documentazione.

#### **ART. 7**

#### **OBBLIGO DI RENDICONTO**

Il Cassiere dovrà presentare, annualmente, il rendiconto delle operazioni effettuate, avvalendosi di procedure informatiche, e corredate dalle quietanze degli ordinativi di riscossione e dei mandati di pagamento, su moduli meccanizzati, con le modalità ed i termini di cui all'analogha convenzione stipulata con il Comune di \_\_\_\_\_.

#### **ART. 8**

#### **VERIFICHE DI CASSA**

Il Commissario ha diritto di procedere a verifiche di cassa ogni qualvolta lo ritenga necessario. Il Cassiere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione di cassa.

#### **ART. 9**

#### **COMPENSI – SPESE DI GESTIONE**

**Per lo svolgimento del servizio da parte della Banca Cassiera non viene richiesto alcun compenso.**

Saranno poste a carico della gestione Commissariale soltanto le spese vive che saranno sostenute per l'espletamento del servizio (postali, bolli, stampati, ecc.). Il Cassiere procede con periodicità annuale alla contabilizzazione sul conto di cassa delle predette spese, trasmettendo all'Organo Straordinario di liquidazione apposita nota spese.

Il Commissario si impegna ad emettere i relativi mandati a regolarizzazione con immediatezza e comunque entro i termini di legge.

#### **ART. 10**

#### **SPESE STIPULA E REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE**

Le spese di stipulazione e registrazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico della \_\_\_\_\_.

La registrazione della convenzione è prevista solo in caso d'uso e le relative spese sono a carico del richiedente.

#### **ART. 11**

#### **RINVIO**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle leggi e ai regolamenti che disciplinano la materia.

#### **ART. 12**

#### **DOMICILIO DELLE PARTI**

Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, il Commissario e la Banca Cassiera eleggono il proprio domicilio presso le rispettive Sedi come appresso:

- Il Commissario presso la propria sede presso i locali della sede Municipale del Comune di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_;

La Banca Cassiera presso la filiale di \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_.

### **ART. 13**

#### **CAUZIONE**

Per l'espletamento del servizio, l'Istituto "Banca \_\_\_\_\_.", in quanto compreso nelle categorie previste dall'art. 5 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni, è esonerato dal prestare cauzione pur rispondendo, con l'intero patrimonio, di tutte le somme e di tutti i valori di cui è depositario per conto ed in nome dell'Organo Straordinario di Liquidazione.

Per l'Organo Straordinario di Liquidazione

Il Commissario

Per la Banca

Il \_\_\_\_\_